



TRIBUNALE DI TERNI

n. 11/2017 C.P.

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

Dott. Mario Montanaro	Presidente
Dott. Luciana Nicoli	Giudice rel.
Dott. Alessandro Nastri	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso depositato in data 1/12/2017 con il quale la “ALTO SOCIETA’ COOPERATIVA”, con sede in Orvieto, piazza del Commercio, 9, in persona del legale rappresentante Roberto Spaccini, ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

rilevato che:

- la decisione di presentare il ricorso ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.f. è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, con il voto unanime dei suoi componenti, come da verbale redatto dal notaio Filippo Clericò, in data 27/11/2017 (rep. n. 19160, raccolta n. 13504 – doc. 1);
- la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al PM in sede, e che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, l’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e un’aggiornata visura camerale (cfr doc. 2, 9, 4);

ritenuto che:

- da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l’accesso alle procedure di concordato preventivo, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda, avendo la società la propria sede legale in comune compreso nel circondario di questo tribunale;
- sussistono quindi i presupposti per l’accoglimento della richiesta di concessione del termine, che viene concesso nella misura massima prevista dalla norma, avendo la società evidenziato la necessità di verificare gli stati di avanzamento dei lavori dei cantieri in essere e, quindi, per una più completa visione dell’attivo disponibile;
- che appare opportuno esercitare la facoltà espressamente prevista dall’art. 161, co. 6, l.f., di nominare il commissario giudiziale di cui all’art. 163, co. 2, n. 3, l.f., con la contestuale fissazione di una cauzione per il pagamento delle spese di procedura; cauzione che, in relazione alla situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta dalla ricorrente, appare equo liquidare in € 50.000,00, da depositarsi in cancelleria entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- che il Tribunale, nel fissare il termine di cui all’art. 161, co.6, l.f., deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato;

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

- 1) concede alla società ricorrente termine di 120 giorni dal deposito del presente decreto per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);
- 2) nomina un commissario giudiziale nella persona del dott. Francesco Angeli il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sotto indicati;
- 3) dispone che la ricorrente, con cadenza mensile (prima scadenza 30 giorni dal deposito del presente decreto) depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

AVVISA

il debitore che le scritture contabili dovranno essere tenute a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, co. 6, e 170, co. 2, l.f.;


STABILISCE

il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito in cancelleria della somma di € 50.000,00, a mezzo a.c.n.t. ovvero bonifico bancario sul c/c aperto dal commissario giudiziale;

MANDA

alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, al Commissario giudiziale, al P.M. in sede e al Registro delle Imprese.

Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2017

Il Giudice relatore
(dott.ssa Luciana Nicoli)


Il Presidente
(dott. Massimo Zanetti)
